

N.130 SEDUTA DEL 28/11/2013	OGGETTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. PROVVEDIMENTI
---	--

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214, con il quale è stata istituita la TARES, tributo comunale sui rifiuti e servizi, con decorrenza dal 01/01 /201 3;

VISTO altresì il D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013 n. 124, art. 5 con il quale il legislatore ha apportato modifiche alla disciplina TARES;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 in data 27/11/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, si è ritenuto opportuno, avvalendosi dell'art. 5 comma 4 quater del suddetto D.L. 102/2013, convertito con modifiche in Legge 124 del 28/10/2013, di confermare per il 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente ed utilizzato nel 2012;

VISTO: il D.lgs. 15/12/1993 n. 507 e successive modificazioni che, al Capo III, disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento RSU interni, approvato con atto del Consiglio Comunale n.85 del 17/10/1994 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO inoltre:

l'art. 65 del D.Lgs. 507/93 che delinea il metodo di commisurazione della tassa facendo riferimento alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, ed al costo di smaltimento, attraverso rilevazioni obiettive ed in considerazione della produttività di rifiuti;

l'art. 68 del D.Lgs. 507/93 che prescrive che il regolamento contenga la classificazione dei locali tassabili in categorie ai fini dell'applicazione della TARSU ;

art. 61 - 1° comma -del D.Lgs. 503/93 che dispone "Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo d'esercizio ";

PRESO ATTO quanto definito dalla delibera di Consiglio d'Ambito dell'Atersir numero 10 del 24/04/2013 con cui è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2013 dei Comuni del territorio provinciale di Reggio Emilia e del Comune di Montese (MO)

Richiamato come il gettito complessivo a cui dare copertura richiamato nell'allegata delibera era definito come esposto di seguito

Costo deliberato da ATERSIR

€ 575.074,88

CARC	€ 12.843,78
Fondo rischi generico - svalutazione 0,5%	€ 2.875,37
Ulteriore svalutazione per crediti inesigibili 2%	€ 11.501,50
Tributo provinciale	€ 28.753,74
Contributo istituzioni scolastiche	€ -
	€ 631.049,28

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 05/04/2012, esecutiva: con la quale sono state determinate la tariffe TARSU 2012;

CONSIDERATO che è opportuno l'adeguamento tariffario anche al fine di mantenere una buona percentuale di copertura del costo del servizio di gestione rifiuti raggiunta nel 2012 ;

RITENUTO opportuno -tenuto conto delle difficoltà derivanti in particolare dalla riduzione in termini reali dei trasferimenti statali -e dunque per le connesse pressanti esigenze di bilancio, applicare un incremento (peraltro contenuto al minimo indispensabile) del 10%;

EVIDENZIATO che anche con tale incremento non si raggiunge la percentuale di copertura del 100% prevedendosi un tasso di copertura dei costi dell'88,83%;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro i termini vengono automaticamente prorogate quelle vigenti l'anno precedente;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013 , così come convertito in Legge 124/13, che ha differito al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

PRESO ATTO infine che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle finanze , entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il parere reso, ai sensi dell'art. 49, 1°c. del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del settore economico -finanziario con riferimento alla regolarità tecnico -contabile ;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. n.267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe a metro quadro del prelievo tributario sui rifiuti solidi urbani a valere per l'anno 2013 così come indicate nell'allegato prospetto:
2. Di dare atto che con gli aumenti stabiliti si presume una percentuale di copertura dei costi pari al 88,83%;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

	Categoria	TARIFFA 2013
CLASSE I	Abitazioni private e relativi garages	€ 1,21
CLASSE II	Studi professionali, uffici commerciali, industriali, artigianali ecc. anche ed istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie, totocalcio, totip, enalotto, lotto, uffici di associazioni, consorzi, cooperative, ordini professionali, studi Tecnici e pubblicitari, laboratori, poliambulatori, studi medici, veterinari e fisioterapici , autoscuole	€ 3,44
CLASSE III	Alberghi, locande, pensioni, bagni pubblici	€ 2,16
CLASSE IV	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie	€ 3,54
CLASSE V	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie	€ 3,85
CLASSE VI	Esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, pesce, negozi e supermercati di alimentari e promiscui	€ 3,85
CLASSE VII	Esercizi commerciali, non compresi nella classe VI, magazzini all'ingrosso	€ 3,09
CLASSE VIII	Magazzini e depositi non attinenti ad attività con vendita, rivendite di bibite ed acque minerali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali	€ 1,71
CLASSE IX	Teatri e cinematografi, studi di incisione di radio e televisioni, sale da ballo, circoli, discoteche, sale da giochi	€ 4,37
CLASSE X	Locali e tettoir degli stabilimenti industriali , laboratori e magazzini, locali e tettoie degli artigiani (con riferimento all'intera superficie nei quali si producono rifiuti urbani), serre coperte	€ 1,43
CLASSE XI	Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, copisterie	€ 2,20
CLASSE XII	Locali di enti pubblici non economici, musei, biblioteche, istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, palestre	€ 1,21
CLASSE XIII	Collegi, convitti, comunità, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura, mense sociali	€ 2,75
CLASSE XIV	Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, scuole private	€ 1,21
CLASSE XV	Aree di campeggi	€ 0,67
CLASSE XVI	Aree di distributori di carburanti e di parcheggi all'aperto pubblici e privati	€ 1,77
CLASSE XVII	Altre aree scoperte ad uso privato: si applicherà a dette aree, la tariffa prevista per la classe di appartenenza del locale cui l'area è asservita	€ -